



N. R.G. 3224/2021



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carla Romana Raineri	Presidente
dr. Silvia Brat	Consigliere rel.
dr. Lorenzo Orsenigo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **3224/2021** promossa in grado d'appello

da

Parte_1 (**DI SEGUITO LEGACY**) (C.F. *P.IVA_1*),

con il patrocinio degli avv.ti *Avvocato_1* *Avvoca_2*

[...], *Avvocato_3* ed *Avvocato_4*, elettivamente

domiciliata in *Indirizzo_1* 20122 *Lg_1* presso lo studio dei difensori

Impugnante

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio degli avv.ti

Avvocato_5 e *Avvocato_6*, elettivamente domiciliata in *[...]*

Indirizzo_2 20122 *Lg_1* presso lo studio dei difensori



impugnata

contro

Controparte_2 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. *Avvocato_7*, elettivamente domiciliato in [...]

Indirizzo_3 20122 *Lg_1* presso lo studio del difensore

impugnato

avente ad oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

Conclusioni per *Parte_1*: ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui all'atto di citazione,

voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

- NEL MERITO:

1) visto l'art. 829, comma 1, nn. 9 e 11 c.p.c., dichiarare la nullità del lodo emesso dalla Camera Arbitrale di Milano, in persona dell'Arbitro Unico Dr. Erich Scwharzenbacher, nell'arbitrato n. 5420 promosso da *Controparte_1* nei confronti di [...]

Parte_1 e di *Controparte_2* e disporre ogni provvedimento conseguente;

2) nell'ipotesi in cui la Corte d'Appello decida la controversia nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità a titolo precontrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 c.c. dell'*Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di *Parte_1* e, per l'effetto:

a) rigettare integralmente le domande formulate dall'*Controparte_1* nei confronti di *Parte_1* nell'ambito del procedimento arbitrale n. 5420 della Camera Arbitrale di Milano;



b) condannare l' **Controparte_1** al risarcimento in favore di **[...]** **Parte_1** dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patendi da **Parte_1** che si quantificano, anche in via equitativa, in misura non inferiore a USD 5 milioni (USD cinquemilioni/00), o nella diversa somma che risulterà provata o di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;

- IN OGNI CASO: condannare **Controparte_1** al pagamento ed alla rifusione di tutti i costi e spese del procedimento arbitrale n. 5420 della Camera Arbitrale di Milano, ivi compresi i costi della Camera Arbitrale, dell'Arbitro Unico e della difesa legale di **Parte_1** nonché alla rifusione delle spese del presente giudizio di impugnazione; si chiede, per l'effetto, che **Controparte_1** venga condannato a rimborsare a **Parte_1** quanto da quest'ultima già ad oggi pagato alla Camera Arbitrale ed all'Arbitro Unico (pari a complessivi € 23.769,25) e quanto quest'ultima dovesse pagare in forza del lodo dalla Camera Arbitrale di Milano, in persona dell'Arbitro Unico (pari a complessivi € 23.769,25) e quanto quest'ultima dovesse pagare in forza del lodo impugnato.

In via istruttoria: riservato, occorrendo, ogni mezzo.

Conclusioni per **Controparte_1** :

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, *contrariis rejectis*,

In via principale:

- rigettare, per tutti i motivi in atti, l'impugnazione proposta da **Parte_1** avverso il **CP_3** arbitrale reso nel giudizio arbitrale amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano n. 5420 dall'Arbitro Unico dott. Erich Schwarzenbacher, che lo ha sottoscritto in data **Data_1** in **Lg_2** e per l'effetto confermare integralmente il medesimo **CP_4** ;

In via subordinata:



per l'ipotesi in cui la Corte d'Appello decida la controversia nel merito, accertare e dichiarare:

- l'insussistenza (i) di qualsivoglia responsabilità di *Controparte_1* verso *Controparte_2* e *Pt_1* e (ii) di qualsivoglia diritto risarcitorio o di altra natura, di *Controparte_2* e *Pt_1*, nei confronti di *Controparte_1* in relazione alla ipotetica acquisizione di *Pt_1* ;
- l'infondatezza delle domande proposte da *Controparte_2* e da *Pt_1* nei confronti di *Controparte_1* e per l'effetto rigettarle integralmente.

Con vittoria di spese e onorari.

Conclusioni per *Controparte_2*

In via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni specificate in parte motiva, il difetto di legittimazione ad agire in capo al sig. *Controparte_5* nella dedotta qualità di legale rappresentante di *Parte_1* e, per l'effetto, statuire conseguentemente sulla inammissibilità domanda formulata da parte attrice;

In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenesse sussistente la legittimazione ad agire in capo al sig. *Controparte_5* nella dedotta qualità di legale rappresentante di *Parte_1* e, nel contempo, dichiarasse la nullità del lodo emesso dalla Camera Arbitrale di *Lg_1* nell'arbitrato n. 5420 promosso da *Controparte_1* decidendo la controversia nel merito:

a) accertare e dichiarare la responsabilità a titolo precontrattuale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1337 c.c., per i titoli dedotti in atti e risultanti all'esito dell'istruttoria esperita nel procedimento arbitrale, dell' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, rigettare integralmente sul punto le domande di mero accertamento negativo svolte da quest'ultimo nei confronti del sig. *CP_2*

[...] e di *Parte_1*



- b) condannare l' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patienti dal sig. *Controparte_2* e da *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, che si quantificano, anche in via equitativa, in misura non inferiore a USD 5 milioni salvo l'eventuale diversa maggiore o minor somma che risulterà nel corso del procedimento, oltre interessi dal dovuto al pagamento;
- c) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di impugnazione nonché, nell'ipotesi di cui ai punti a) e b) che precedono, condannare l' *Controparte_1* in persona del legale rappresentante pro tempore alla rifusione di tutti i costi e le spese del procedimento arbitrale, ivi compresi i costi della Camera Arbitrale, dell'Arbitro Unico e di difesa legale sostenuti;
- in via istruttoria: con ogni utile riserva.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con domanda di arbitrato datata *Data_2* l' *Controparte_6* ha agito nei confronti di *Parte_1* e di *Controparte_2* amministratore unico di *Pt_1* (ed anche socio unico), sulla base della clausola compromissoria contenuta nel Memorandum of Understanding, (denominato in seguito MOU), sottoscritto in data *Data_3* tra ^C *Parte_2* e *Parte_1* per far accertare dalla Camera Arbitrale di *Lg_1* l'assenza di qualsivoglia responsabilità di essa ^C nei confronti di dette parti, in relazione ai rapporti intercorsi in vista della potenziale acquisizione di *Pt_1* da parte di ^C .
2. Le parti convenute hanno chiesto in via riconvenzionale il risarcimento dei danni.



3. L'Arbitro unico dott. Erich Scharzenbacher, con lodo n. 5420 del *Data_4* , ha così risolto la vertenza:
- ha accertato l'assenza di qualsivoglia responsabilità di *CP_1* nei confronti di *Pt_1* e di *CP_2* in relazione alla ipotetica acquisizione di *Parte_1* ai sensi dell'art. 1337 c.c., con conseguente insussistenza di qualsivoglia diritto risarcitorio in favore di dette parti;
 - ha rigettato la domanda di *CP_1* tesa a far accertare l'assenza di responsabilità della stessa *CP_1* nei confronti di *CP_2* e di *Pt_1* in relazione a tutti i fatti dedotti nel giudizio arbitrale, a qualsivoglia altro titolo, ritenendo la relativa domanda generica;
 - ha respinto le domande riconvenzionali formulate da *Pt_1* e da *CP_2*;
 - ha posto le spese di arbitrato a carico di *CP_2* e di *Pt_1* nella misura del 50% ciascuno ed ha compensato le spese di lite.
4. Propone impugnazione *Parte_1* sulla base dei seguenti tre motivi:
- violazione dell'art. 829, n. 9 c.p.c. per difetto di contraddittorio sub specie di litisconsorzio necessario. Secondo *Pt_1* , il lodo sarebbe nullo perché, in base al MOU, il *Org_1* ossia *CP_1* - che aveva iniziato le trattative - era una parte plurisoggettiva, costituita anche da *Parte_2* [...], società statunitense e partner commerciale di *CP_1* . Il fatto che *CP_1* abbia agito in sede arbitrale per far accertare l'assenza di responsabilità ex art. 1337 c.c. senza il coinvolgimento di *Parte_2* implicherebbe violazione dell'art. 102 c.p.c.. A fondamento della doglianza, la parte si interroga su quale scenario si sarebbe configurato laddove l'arbitro avesse condannato il *CP_7* ossia *CP_1* ed anche



Pt_2 a risarcire i danni in favore di *Pt_1*, senza che *Pt_2* fosse potuta intervenire e difendersi.

- b. Nullità del lodo per violazione del contraddittorio ex art. 829, n. 9 c.p.c., in quanto la notifica dell'atto introduttivo sarebbe dovuta avvenire tramite le vigenti convenzioni internazionali, in particolare secondo la Convenzione dell'Aja del 1965. Nel caso in esame, invece, la notifica era stata eseguita sulla base dell'art. 6.2 del regolamento arbitrale, applicabile *ratione temporis*, che così statuiva: “*la segreteria generale trasmette gli atti e le comunicazioni con ogni mezzo idoneo alla ricezione*”. L'Arbitro, però, erroneamente aveva rilevato che il precedente difensore di *Pt_1* - che si era costituito senza rispettare il termine assegnato inizialmente ed era stato rimesso in termini, in assenza di opposizione della controparte – non aveva sollevato tale eccezione. La notifica era, quindi, ad avviso dell'impugnante, inesistente e, come tale, non poteva essere sanata.
- c. Contraddittorietà del lodo ex art. 829, n. 11 c.p.c., perché l' *CP_8*, da un lato, ha accertato l'inesistenza di responsabilità ex art. 1337 c.c. quanto a parte attrice ^C e, dall'altro, ha respinto la domanda, dalla stessa formulata, di assenza di responsabilità in generale per i fatti dedotti in sede arbitrale.
5. Nel giudizio di impugnazione si è costituita *CP_6* per far rilevare l'inammissibilità della spiccata impugnativa.
- a. In particolare, quanto al motivo sub a), IM esclude che il litisconsorzio necessario possa configurarsi solo perché si versi in procedimento arbitrale e non anche davanti al giudice ordinario: in realtà, trattandosi di obbligazioni solidali, non vi è alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.



- b. Quanto al motivo sub b), IM evidenzia che le parti convenute, con il primo difensore, non avevano minimamente sollevato tale questione davanti all'Arbitro e tanto era precluso ex art. 13 del regolamento arbitrale e davanti alla Corte d'Appello ex art. 829, II comma cpc. Inoltre, come da plurimi arresti di legittimità, la violazione del contraddittorio rileva non sotto il profilo formale, ma nella doverosa verifica sostanziale inerente la lesione del diritto di difesa.
- c. Infine, quanto al motivo sub c), IM nega qualsivoglia contraddittorietà nella decisione dell'Arbitro che, per un profilo, ha escluso profili di responsabilità precontrattuale in capo a ^C e, per un altro, ha respinto la domanda tesa a far accertare l'insussistenza di responsabilità per ulteriori titoli, ritenendo detta domanda eccessivamente generica.
6. *Controparte_2* costituitosi senza formulare appello incidentale, rileva il difetto di rappresentanza processuale (impropriamente definito in termini di difetto di legittimazione ad agire, cfr. precisazione delle conclusioni) in capo a *Controparte_5* nella dedotta qualità di legale rappresentante di [...] *Parte_1* e, per l'effetto, chiede alla Corte d'Appello di statuire sulla inammissibilità della domanda formulata da detta parte. Nel merito, deduce di aver già, nel corso del procedimento arbitrale, argomentato sull'appartenenza delle quote societarie di *Pt_1*, contestandone la titolarità in capo a [...] *CP_5*. Inoltre, contesta la titolarità, in capo a quest'ultimo, dei necessari poteri per agire in giudizio per conto della società.
7. *Pt_1*, sul punto, in sede di comparsa conclusionale, replica evidenziando che in data *Data_5* l'assemblea dei soci di *Pt_1* aveva revocato *Controparte_2* per giusta causa dall'incarico di amministratore della società e nominato in sua sostituzione *Controparte_5* (doc. 2 fasc. I grado); in data *Data_6* il giudice della Corte Suprema dello Stato di



New York aveva emesso su istanza di *Pt_1* un Temporary Restraining Order (di seguito, TRO – cfr. All. 5) con il quale aveva inibito ad *CP_2* [...] inter alia, di qualificarsi come legale rappresentante, direttore o proprietario di *Pt_1* e di concludere contratti in nome e per conto di *Pt_1*; quindi, in data *Data_7* il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York aveva confermato, con un ulteriore Order (All. 7) l’inibitoria temporanea pronunciata il *Data_8* nei confronti del *CP_2* chiarendo che, poiché *Pt_1* è una società con sede a *Lg_3* e poiché egli è un giudice della Corte Suprema dello Stato di New York avente giurisdizione sul caso relativo al potere di rappresentanza di *Pt_1*, il suo Order dell’*Data_7* [...] aveva efficacia globale; in data *Data_9* il giudice della Corte Suprema dello Stato di New York, all’esito del suddetto giudizio, aveva emesso un “Judgment and Order”, con cui veniva accertato che *CP_2* [...] era stato legittimamente rimosso dall’incarico di amministratore unico e legale rappresentante di *Pt_1* dal *Data_5* e *Controparte_9* era stato regolarmente nominato amministratore unico di *Pt_1* con efficacia dal *Data_5*.

8. In via preliminare, la Corte rileva che, alla stregua della puntuale documentazione versata in atti da parte di *Pt_1* come sub n. 7, sussiste pienamente la rappresentanza processuale in capo al legale rappresentante *Controparte_5* all’epoca della spiccata impugnativa del lodo. Rileva, inoltre, come legittimamente *Pt_1* si fosse costituita in sede arbitrale in persona del legale rappresentante dell’epoca, *Controparte_2* in data *Data_10* (cfr. atto di costituzione, doc. A – 5420 – 08 di parte *Pt_1*).

9. **Opinione della Corte quanto al motivo sub a).** L’accertamento negativo richiesto da parte di *C* involge la responsabilità precontrattuale in relazione all’acquisto di *Pt_1* e, a detta di quest’ultima, nella trattativa *C* aveva



coinvolto anche il proprio partner commerciale, **Pt_2**, attivo nella gestione di una scuola di moda a **Lg_3**. Ebbene, indipendentemente dal livello di coinvolgimento di **Pt_2** in detta trattativa, si rileva che una pronuncia di accertamento negativo di responsabilità precontrattuale, come anche contrattuale, non dà luogo ad un litisconsorzio necessario, come rilevato graniticamente dai giudici di legittimità; si veda in proposito sentenza Cass. civ., n. 18069/2019 secondo cui *“qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori, ciascuno di essi è tenuto, dal lato passivo, nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, così come, dal lato attivo, ognuno degli stessi può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, applicandosi in proposito la disciplina della solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., che non determina, tuttavia, la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori”*. Le conclusioni che precedono inducono ad escludere la fattispecie del litisconsorzio necessario in una situazione fattuale in cui IM si era determinata semplicemente a chiedere un accertamento che rifluiva nella propria sfera giuridica. E' anche da rilevarsi che l'eventuale giudicato formatosi tra **C** e **Pt_1** non sarebbe opponibile a **Pt_2**. L'infondatezza ulteriormente si desume dalla domanda, posta dall'impugnante, su quali sarebbero state le conseguenze di una condanna risarcitoria a carico di **Pt_2** in ipotesi di accertamento positivo di profili di responsabilità precontrattuale. Ora, è di tutta evidenza che la domanda è mal formulata, posto che **Pt_2** non è mai stata parte di quel procedimento arbitrale, con l'ovvia conseguenza che l'Arbitro mai avrebbe potuto emettere, nei confronti della stessa, una pronuncia di condanna. Il motivo va, dunque, disatteso.



10.Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La censura ex art. 829, I comma, n. 9 c.p.c. relativa alla violazione del contraddittorio non merita accoglimento, sulla base delle seguenti considerazioni. In primo luogo, l'Arbitro, con il lodo impugnato, si è espresso nei seguenti termini: *“tutte queste eccezioni (tra cui la non correttezza della notifica della domanda di arbitrato, n.d.r.) rientrano nell'applicabilità dell'art. 13 del Regolamento Arbitrale, quindi, avrebbero dovuto essere state rilevate nel primo atto o nella prima udienza successiva alla domanda cui l'eccezione si riferisce. Visto che non sono state rilevate né nella memoria responsiva dei convenuti del [Data_11] né alla prima udienza del [Data_12], ma solo nella memoria dei nuovi rappresentanti di [Pt_1] del [Data_13], sono tardive e quindi inammissibili”* (cfr. pag. 23 del lodo). La parte impugnante ha dedotto la violazione del contraddittorio, senza confrontarsi sul punto tardività dell'eccezione. La tempestiva contestazione non è pacificamente intervenuta, non essendovene traccia – ad abundantiam – nei seguenti atti depositati da [Pt_1]: (a) comparsa di costituzione del [Data_14]; (b) memoria autorizzata del [Data_15]; (c) memoria autorizzata dell' [Data_16] [...]. Neppure all'udienza del [Data_17] il difensore ha sollevato eccezioni (cfr. il relativo verbale). Tanto determina l'inammissibilità del motivo ai sensi e per gli effetti mdi cui all'art. 829, II comma c.p.c.. In secondo luogo, anche laddove fosse riscontrabile una violazione delle modalità di notifica della domanda di arbitrato, la circostanza non implicherebbe *ipso facto* la nullità del lodo. Ed, invero, a seguito del regolare svolgimento del procedimento arbitrale, [Pt_1] ha avuto modo di esercitare effettivamente il proprio diritto di difesa senza alcun pregiudizio. In proposito, la S.C. ha osservato che *“in tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma*



nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa” (v. Cass. civ. n. 18600/2020); ed, ancora, Cass. civ. n. 2201/2007 si è espressa nei seguenti termini: “anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod.proc.civ. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo”. L'odierna impugnante non ha allegato di aver subito un qualsiasi pregiudizio quanto alle proprie difese e tanto - oltre alle superiori considerazioni - determina il rigetto della spiegata censura.

11. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). Quanto al presente motivo di impugnazione, la Corte osserva che l'omessa o contraddittoria motivazione rilevante è soltanto quella che determina “*l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale*” (cfr. Cass. civ., 3768/2006, nonché, tra le tante, Cass. civ., SU n. 2807/1987, n. 7160/1990, n. 4881/1994, n. 2211/2003, n. 1183/2006, n. 3989/2006). In particolare, la contraddittorietà rilevante ai detti fini è senz'altro quella che



emerge dalle diverse componenti del dispositivo (cioè da contrastanti pronunce che rendano impossibile l'esecuzione del lodo), mentre si discute se rilevi la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo (in senso affermativo, Cass. 3768/2006, in senso negativo 1815/2000, 13753/2002, 25623/2007, sin da Cass. 2838/1972); ed è infine unanime l'orientamento che nega rilevanza alla contraddittorietà tra diverse parti della motivazione, in quanto non espressamente prevista tra i vizi comportanti la nullità, salvo che essa si risolva nella già sopra ricordata impossibilità assoluta di ricostruire la *ratio decidendi*, con conseguente sostanziale inesistenza della motivazione richiesta dalla legge (cfr. Cass. civ. n. 3768/2006 cit. e le altre già menzionate). Trasfondendo tali criteri nel caso di specie, è agevole osservare che nessuna contraddittorietà emerge tra, da un lato, l'accoglimento della domanda di accertamento negativo formulata da ^C quanto all'insussistenza di qualsivoglia responsabilità precontrattuale della stessa ^C verso le parti convenute; e, dall'altro, il rigetto della domanda di accertamento negativo quanto alla responsabilità di ^C verso le parti convenute in relazione a tutti gli altri fatti dedotti nel giudizio arbitrale, a qualsivoglia altro titolo. Si tratta, infatti, di accertamenti diversi, fondati su differenti *causae petendi*, avendo l'Arbitro accolto solo una delle domande di IM ed avendo ritenuto le altre connotate da eccessiva genericità.

12. Conclusivamente, l'impugnazione proposta deve essere respinta e [...]
 ^{Parte_1} deve rimborsare le spese processuali in favore di [...]
 ^{Controparte_1} nei termini di cui al dispositivo.

13. Debbono, invece, essere compensate le spese tra ^{CP_2} e ^{CP_2}. Ed, infatti, il ^{CP_2} ha eccipito il difetto di legittimazione ad agire in capo a ^{CP_5} [...] quale legale rappresentante di ^{Pt_1}. Solo in via subordinata ha chiesto che, in ipotesi di declaratoria di nullità del lodo, fosse accertata la



responsabilità precontrattuale di ^C , con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni in favore di esso *CP_2* e di *Pt_1* .

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo nella causa n. 3224/21 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

- I. **respinge** l'impugnativa proposta da *Parte_1* avverso il lodo arbitrale n. 5420 emesso in data *Data_4* dalla Camera Arbitrale di Milano;
- II. **condanna** *Parte_1* a rimborsare, in favore di *[...]* *Controparte_1* le spese processuali del presente procedimento, che liquida in complessivi € 8.470,00 – oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- III. **dispone** l'integrale compensazione delle spese di lite tra *Controparte_2* e *Controparte_1* .

Milano, *Data_18*

Il Consigliere est.

Dott. Silvia Brat

Il Presidente

Dott. Carla Romana Raineri



Arbitrato in Italia